

**Confederazione nazionale
Misericordie d'Italia**

REGOLAMENTO ELETTORALE

CAPO 1

L'Assemblea

Articolo 1

Verifica poteri in sede elettorale

1. *Nel caso di Assemblea elettiva, la commissione verifica poteri deve essere nominata almeno sei mesi prima della data stabilita per tale riunione.*

2. *La commissione verifica poteri in sede elettorale è composta da 5 membri, nominati dal Consiglio Nazionale tra gli iscritti agli Associati da almeno un anno che non facciano parte delle liste dei candidati per l'elezione degli organi della Confederazione e non siano membri di alcun organo confederale. Ai fini della nomina della commissione ciascun consigliere nazionale esprime due sole preferenze. Sono nominati membri della commissione i candidati che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.*

3. *La commissione è validamente costituita con almeno la presenza di tre componenti, tra cui il Presidente.*

4. *La commissione si insedia almeno 24 ore prima di quella stabilita per l'Assemblea per le verifiche delle operazioni di voto per corrispondenza ed almeno 1 ora prima per la verifica delle operazioni di voto in Assemblea.*

5. *A cura del Segretario generale vengono predisposti gli atti e quant'altro necessario al funzionamento della commissione verifica poteri.*

5. *La commissione verifica poteri:*

- a) nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Segretario;*
- b) adempie alle operazioni di verifica per il voto per corrispondenza;*
- c) accerta l'identità dei rappresentanti degli aventi diritto al voto e il titolo di partecipazione all'Assemblea;*
- d) accerta la regolarità delle deleghe ai sensi dell'articolo 19 comma quinto dello statuto;*
- e) consegna il documento di identificazione e di diritto al voto.*

6. *Delle operazioni compiute dalla commissione verifica poteri viene redatto apposito verbale, che sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, viene depositato agli atti della Confederazione.*

7. Prima di ogni espressione di voto ciascun componente l'Assemblea ha diritto di richiedere la verifica della sussistenza del numero legale ai sensi dello Statuto.

CAPO 2

Consiglio nazionale

Articolo 2

Elezione dei consiglieri

1. La elezione a suffragio universale degli 11 membri di cui all'articolo 22, comma primo, lettera b) dello Statuto avviene - con voto limitato a cinque preferenze - su una lista di almeno ventidue eleggibili, salva l'ipotesi di cui al successivo articolo 12 comma ottavo, composta dalla Commissione elettorale di cui al successivo articolo 13.

2. La elezione dei restanti 10 membri avviene su liste composte dalla stessa Commissione elettorale, contenenti almeno due candidati, salva l'ipotesi di cui al successivo articolo 12 comma ottavo; ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

3. Le liste di cui al comma precedente sono composte in riferimento ai seguenti Collegi elettorali:

Collegio 1: comprende gli Associati con sede nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria;

Collegio 2: comprende gli Associati con sede nella regione Emilia Romagna;

Collegio 3: comprende gli Associati con sede nella regione Toscana;

Collegio 4: comprende gli Associati con sede nella regione Lazio;

Collegio 5: comprende gli Associati con sede nelle regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Molise;

Collegio 6: comprende gli Associati con sede nella regione Puglia;

Collegio 7: comprende gli Associati con sede nella regione Campania;

Collegio 8: comprende gli Associati con sede nelle regioni Basilicata, Calabria;

Collegio 9: comprende gli Associati con sede nella regione Sicilia;

Collegio 10: comprende gli Associati con sede nella regione Sardegna;

4. Ciascun Collegio esprime un seggio

Articolo 3

Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non sono eleggibili a consigliere nazionale:

- a) i dipendenti degli Associati e della Confederazione e coloro che hanno con essi, direttamente o indirettamente, rapporti di natura patrimoniale in via continuativa;
- b) coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 43 dello Statuto.

2. Le cause di ineleggibilità previste dal comma precedente non hanno effetto se i designati a candidato cessano rispettivamente dalle funzioni e dalle cariche per dimissioni non oltre il secondo mese antecedente la data fissata per le elezioni.

3. *Non può ricoprire la carica di consigliere nazionale:*
- a) *chi viene a trovarsi durante il mandato nelle situazioni soggettive di cui al precedente comma secondo;*
 - b) *chi ha lite pendente con la Confederazione, in quanto parte in un procedimento penale, civile o amministrativo, sia a titolo personale che in rappresentanza di uno o più Associati;*
 - c) *chi, per fatti compiuti allorché era componente di organi o dipendente della Confederazione, è stato - con sentenza passata in giudicato - dichiarato responsabile verso la stessa;*
 - d) *colui che, avendo un debito liquido e esigibile verso la Confederazione, è stato legalmente messo in mora;*
 - e) *chi per qualunque causa non risulta più iscritto ad almeno uno degli associati;*
 - f) *chi, eletto ai sensi del precedente articolo 2 comma secondo, trasferisce senza soluzione di continuità la propria iscrizione ad un Associato con sede in collegio diverso da quello per il quale era stato eletto;*
 - g) *chi è iscritto ad Associato che cessa di far parte della Confederazione.*

4. *Non possono contemporaneamente far parte del Consiglio nazionale i coniugi nonché i parenti e gli affini entro il terzo grado; in caso di accertata incompatibilità il Consiglio nazionale provvede alla necessaria surrogazione avuto riguardo al numero di voti conseguiti dai consiglieri dichiarando la decadenza del consigliere che ha riportato il minor numero di voti.*

Articolo 4

Proclamazione degli eletti

1. *La proclamazione degli eletti è pronunciata dal Presidente della Commissione elettorale al termine dello scrutinio, avuto riguardo - in caso di parità di voti - all'età dei candidati con conseguente prevalenza per i più anziani.*

2. *Con lo stesso criterio di cui al comma precedente, la Commissione elettorale redige per le surrogazioni che si rendessero necessarie durante il mandato, l'elenco dei candidati non eletti escludendo coloro che non hanno riportato alcun voto.*

3. *Il Presidente in carica partecipa la nomina agli eletti con invito a dichiarare la insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al precedente articolo 3, comma terzo, lettere b) e seguenti e provvede alla loro convocazione per la seduta di insediamento da tenersi entro trenta giorni dalla proclamazione.*

4. *L'insussistenza delle cause di ineleggibilità è accertata d'ufficio dalla Commissione elettorale prima della trasmissione delle liste di cui al successivo articolo 13 comma sesto.*

CAPO 3

Consiglio di Presidenza

Articolo 5

Estensione di norme e ulteriori motivi di incompatibilità

1. I motivi di ineleggibilità e di incompatibilità previsti al precedente articolo 3 si applicano anche ai membri del Consiglio di Presidenza non facenti parte del Consiglio nazionale al quale spetta il relativo accertamento da effettuarsi immediatamente prima della elezione di cui all'articolo 25 comma secondo lettera a) dello Statuto, sulla base dei dati e degli atti da produrre a cura del Presidente.

2. Nel caso in cui una delle incompatibilità di cui al precedente articolo 3, comma quarto, interessi il Presidente e/o il Presidente della Consociazione nazionale donatori di sangue "Fratres" delle Misericordie d'Italia, restano favoriti, nell'ordine, in funzione delle necessarie surrogazioni, il Presidente ed il consigliere nazionale.

3. Nel caso di incompatibilità fra il Presidente ed il Presidente della Consociazione nazionale donatori di sangue "Fratres" delle Misericordie d'Italia, quest'ultima può disporre la sostituzione in seno al Consiglio nazionale con altro componente del proprio organo direttivo.

CAPO 4

Il Presidente

Articolo 6

Modalità di elezione

1. L'Assemblea elegge il Presidente scegliendolo fra almeno due candidati, salva l'ipotesi di cui al successivo articolo 12 comma ottavo, designati dalla Commissione elettorale di cui al successivo articolo 13.

2. Il Presidente della Commissione Elettorale proclama Presidente il candidato che ha ottenuto più voti; a parità di voti è proclamato Presidente il più anziano di età.

Articolo 7

Estensione di norme

1. I motivi di ineleggibilità ed incompatibilità previsti al precedente articolo 3 si applicano anche al Presidente; l'insussistenza delle cause di ineleggibilità è accertata d'ufficio dalla Commissione elettorale all'atto della presentazione della candidature e la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità è depositata in sede di prima riunione del Consiglio nazionale.

CAPO 5

Organi di revisione e garanzia

Articolo 8

Collegio dei Revisori dei conti

1. *L'Assemblea nomina i tre membri del Collegio dei Revisori scegliendoli fra almeno sei candidati, salva l'ipotesi di cui al successivo articolo 12 comma ottavo, designati dalla Commissione elettorale di cui al successivo articolo 13.*

2. *Il Presidente dell'Assemblea proclama i membri seguendo l'ordine di graduatoria.*

3. *I motivi di ineleggibilità e incompatibilità previsti al precedente articolo 3 si applicano anche al Collegio dei Revisori dei conti.*

4. *L'insussistenza delle cause di ineleggibilità è accertata d'ufficio dalla Commissione elettorale prima della trasmissione delle liste di cui al successivo articolo 13 comma sesto.*

Articolo 9

Collegio dei Proviviri

1. *L'Assemblea elegge i cinque membri del Collegio dei Proviviri scegliendoli fra almeno dieci candidati, salva l'ipotesi di cui al successivo articolo 12 comma ottavo, designati dalla Commissione elettorale di cui al successivo articolo 13.*

2. *I motivi di ineleggibilità e incompatibilità previsti al precedente articolo 3 si applicano al Collegio dei Proviviri.*

3. *L'insussistenza delle cause di ineleggibilità è accertata d'ufficio dalla Commissione elettorale prima della trasmissione delle liste di cui al successivo articolo 13 comma sesto.*

Articolo 10

Consiglio dei Saggi

1. *L'Assemblea elegge i tre membri del Consiglio dei Saggi scegliendoli fra almeno sei candidati, salva l'ipotesi di cui al successivo articolo 12 comma ottavo, designati dalla Commissione elettorale di cui al successivo articolo 13.*

2. *I motivi di ineleggibilità e incompatibilità previsti al precedente articolo 3 si applicano anche al Consiglio dei Saggi.*

3. *L'insussistenza delle cause di ineleggibilità è accertata d'ufficio dalla Commissione elettorale prima della trasmissione delle liste di cui al successivo articolo 13 comma sesto.*

Articolo 11

Incompatibilità interne agli organi di revisione e garanzia

1. *Non possono contemporaneamente far parte del Collegio dei Revisori dei conti i coniugi, nonché i parenti e gli affini fino al terzo grado; in caso di accertata incompatibilità il Collegio dichiara la decadenza del membro che nella elezione ha riportato meno voti e procede alla relativa surrogazione.*

2. *Non possono contemporaneamente far parte del Collegio dei Proviviri i coniugi, nonché i parenti e gli affini fino al terzo grado; in caso di accertata*

incompatibilità il Collegio dichiara la decadenza del membro che nella elezione ha riportato meno voti e procede alla relativa surrogazione.

3. Non possono contemporaneamente far parte del Consiglio dei Saggi i coniugi, nonché i parenti e gli affini fino al terzo grado; in caso di accertata incompatibilità il Consiglio dichiara la decadenza del membro che nella elezione ha riportato meno voti e procede alla relativa surrogazione.

CAPO 6

Norme comuni

Articolo 12

Composizione delle liste ed espressione di voto

1. Le liste per l'elezione degli organi sociali sono predisposte dalla commissione elettorale sulla base delle segnalazioni pervenute dagli associati, con le modalità stabilite dal presente articolo, tenuto conto della previsione di cui all'articolo 42 comma primo dello statuto.

2. La lista per l'elezione del Presidente è composta dai candidati che abbiano ottenuto dagli Associati almeno il dieci per cento delle segnalazioni.

3. La lista per l'elezione del Consiglio nazionale a suffragio universale è composta dai candidati che abbiano ottenuto dagli Associati almeno il cinque per cento delle segnalazioni.

4. Le liste per l'elezione dei consiglieri su base regionale o interregionale, una per ciascun collegio, sono composte da candidati del collegio di appartenenza che, nell'ambito dello stesso, abbiano ottenuto un numero di segnalazioni pari ad almeno:

- a) il venticinque per cento nei collegi comprendenti non più di venticinque associati;*
- b) il venti per cento nei collegi comprendenti un numero di associati da ventisei a cinquanta;*
- c) il quindici per cento nei collegi comprendenti un numero di associati da cinquantuno a cento;*
- d) il dieci per cento nei collegi comprendenti oltre cento associati.*

5. La lista per l'elezione del Collegio dei revisori dei conti, la lista per l'elezione del Collegio dei Proibiviri e la lista per l'elezione del Consiglio dei Saggi sono composte da candidati che abbiano ottenuto dagli Associati almeno il tre per cento delle segnalazioni.

6. Qualora le liste non raggiungano almeno il doppio degli eleggibili queste vengono integrate con i nominativi dei candidati che abbiano avuto le maggiori segnalazioni e a tal fine la commissione elettorale di cui al successivo articolo 13 riceve e conserva le candidature accompagnate da segnalazioni inferiori a quelle di cui ai commi precedenti.

7. Ove le segnalazioni fossero inferiori al doppio degli eleggibili la commissione provvede alla presentazione delle liste esclusivamente formate dai nominativi dei candidati pervenuti.

8. Per l'elezione degli organi ciascun Associato potrà segnalare per ciascuna lista un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere.

9. Le liste devono indicare per ciascun candidato l'Associato di appartenenza.

10. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

11. La elezione degli organi della Confederazione avviene mediante voto libero e segreto che si esprime tracciando un segno sui nominativi dei candidati prescelti o nel riquadro indicato a fianco di ciascuno.

12. Le schede contenenti un numero di voti superiore a quello consentito dal presente Regolamento per ciascuna lista sono dichiarate nulle.

Articolo 13

Commissione elettorale

1. Entro il sesto mese antecedente la data di riunione dell'Assemblea per la elezione degli organi della Confederazione, il Consiglio nazionale nomina la Commissione elettorale con l'incarico di presentare le liste dei candidati.

2. La Commissione è composta da un Presidente, da un Vice Presidente e da cinque scrutatori.

3. I membri della Commissione elettorale sono scelti fra gli iscritti agli Associati da almeno un anno che non siano membri di alcun organo della Confederazione. Ai fini della nomina dei membri della commissione ciascun consigliere nazionale esprime tre sole preferenze. Sono nominati membri della commissione i candidati che abbiano riportato il maggior numero di preferenze. I membri della commissione elettorale non possono far parte delle liste dei candidati per l'elezione degli organi della Confederazione.

4. Per le adunanze dell'Assemblea riunita in sede elettorale, la Commissione svolge funzioni di seggio e costituisce Ufficio di presidenza dell'Assemblea stessa.

5. Il funzionamento dell'Assemblea riunita in sede elettorale è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio nazionale ai sensi dell'articolo 25 comma secondo lettera i) dello Statuto.

6. Entro 45 giorni dalla data di riunione dell'Assemblea, la Commissione elettorale trasmette al Presidente le liste dei candidati per il successivo inoltrare agli Associati con l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

REGOLAMENTO ASSEMBLEA RIUNITA in SEDE ELETTORALE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 13, quinto comma del regolamento elettorale, disciplina il funzionamento dell'Assemblea riunita in sede elettorale e le modalità di espressione del voto a distanza.

CAPO I

Voto per corrispondenza

Articolo 2 – Operazioni di voto per corrispondenza

1. Almeno 24ore prima di quella stabilita per l'Assemblea deve insediarsi la commissione verifica poteri, validamente costituita con almeno la presenza di tre componenti, fra cui il Presidente,

2. La Commissione accerta l'identità dei coloro che hanno esercitato il diritto di voto a mezzo posta. A tal fine verifica:

- che la busta esterna sia sigillata e non presenti manomissioni;
- che tale busta contenga l'originale del tagliando elettorale, timbrato e sottoscritto dall'avente diritto al voto nonché copia firmata del documento di identità dello stesso;
- che contenga altresì le buste originariamente inviate con la convocazione, contenenti le diverse schede elettorali;

3. La Commissione accerta la partecipazione al voto mediante riscontro del relativo tagliando di partecipazione, inviato con la convocazione, con la lista degli elettori fornita dal Segretario generale e da lui autenticata.

4. La lista, in duplice copia, deve indicare per ciascun elettore il numero progressivo di affiliazione alla Confederazione, la denominazione sociale completa, il nome del legale rappresentante risultante al ventesimo giorno antecedente la data fissata per l'Assemblea ed il collegio elettorale di appartenenza oltre a due colonne nelle quali rispettivamente la commissione apporrà la spunta per la partecipazione al voto e per il ricevimento del tagliando elettorale.

5. Ai fini della verifica della validità del voto per corrispondenza, la commissione verifica poteri provvede a richiedere in tempo utile il deposito - da pervenire entro il quinto giorno antecedente la data di svolgimento dell'Assemblea - della firma di tutti i legali rappresentanti degli Associati aventi diritto al voto risultanti tali alla stessa data.

6. Per i legali rappresentanti eletti nei venti giorni antecedenti la data dell'Assemblea sarà sufficiente allegare al tagliando elettorale copia autenticata del verbale di nomina.

7. La commissione verifica poteri esperite le verifiche provvede a spuntare l'avente diritto al voto sulla lista elettorale

8. La commissione conserva le buste in luogo sicuro fino alla chiusura del seggio unitamente ai verbali delle operazioni di verifica, per consegnarle quindi alla commissione elettorale che provvederà allo spoglio.

CAPO 2

Voto in Assemblea

Articolo 3 – Operazioni di voto in Assemblea

1. Almeno un'ora prima di quella stabilita per l'Assemblea devono insediarsi, nel luogo stabilito la commissione elettorale con funzioni di seggio e la commissione verifica poteri.

2. Il seggio è validamente costituito se sono presenti almeno quattro membri della commissione elettorale fra i quali il Presidente o il vice Presidente; il quorum di cui al presente comma è richiesto in ogni fase delle operazioni elettorali.

Articolo 4 – Apertura operazioni verifica poteri

1. La commissione verifica poteri, validamente costituita con almeno la presenza di tre componenti, fra cui il Presidente, accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea mediante riscontro del relativo tagliando di partecipazione, inviato con la convocazione, con la lista degli elettori fornita dal Segretario generale e da lui autenticata.

2. La lista, in duplice copia, deve indicare per ciascun elettore il numero progressivo di affiliazione alla Confederazione, la denominazione sociale completa, il nome del legale rappresentante risultante al ventesimo giorno antecedente la data fissata per l'Assemblea ed il collegio elettorale di appartenenza oltre ad due colonne nelle quali rispettivamente l'avente diritto apporrà la propria firma di presenza e per la consegna del certificato elettorale.

3. Durante le operazioni di verifica coloro che risultassero sprovvisti del tagliando di partecipazione all'Assemblea daranno la precedenza ad altri rivolgendosi quindi ad apposito settore all'uopo destinato dove, a seguito dei dovuti riscontri, sarà rilasciato un duplicato del tagliando stesso.

4. La commissione verifica poteri esperite le verifiche e dietro apposizione della firma dell'elettore sulla lista elettorale, rilascia il certificato elettorale per la presentazione al seggio; non possono essere in alcun modo ammessi alla votazione elettori sprovvisti di certificato elettorale.

5. Ai fini della verifica della validità delle deleghe, la commissione verifica poteri provvede a richiedere in tempo utile il deposito - da pervenire entro il quinto giorno antecedente la data di svolgimento dell'Assemblea - della firma di tutti i legali rappresentanti degli Associati aventi diritto al voto risultanti tali alla stessa data.

6. Per i legali rappresentanti eletti nei venti giorni antecedenti la data dell'Assemblea sarà sufficiente la presentazione di copia autenticata del verbale di nomina.

7. Per le modalità di rilascio delle deleghe si richiama quanto disposto dall'articolo 19 commi quarto e quinto dello statuto.

Articolo 5 – Arredamento della sala di votazione

1. Il locale destinato alla votazione, in cui può essere aperta una sola porta di ingresso, deve esser adibito in modo tale da assicurare la segretezza del voto, anche mediante la disposizione di una o più cabine.

2. Al seggio sono assegnate un numero di urne tante quante sono le schede da votare.

Articolo 6 – Costituzione del seggio

1. Il Presidente della Confederazione consegna al Presidente del seggio gli atti ed il materiale necessari allo svolgimento delle operazioni elettorali, nonché le schede per le singole votazioni racchiuse in pacchi separati e sigillati.

2. Fra gli atti deve risultare la lista elettorale, in duplice copia, con l'indicazione degli elettori risultanti alla data di adozione del provvedimento di convocazione dell'Assemblea e deve indicare per ciascun elettore il numero progressivo di affiliazione alla Confederazione, la denominazione sociale completa, il collegio elettorale di appartenenza oltre ad una specifica colonna destinata all'apposizione della firma di un componente la Commissione per l'attestazione dell'avvenuta votazione.

3. Costituito il seggio, ai sensi del precedente articolo 3, il Presidente distribuisce per l'autentica agli altri componenti la Commissione elettorale le schede destinate alla votazione stampate in colori diversi per ciascun tipo di votazione.

4. Il seggio, decidendo a maggioranza alla presenza dei componenti, fissa l'ora di chiusura delle operazioni elettorali, le quali devono protrarsi ininterrottamente per almeno tre ore dall'apertura della votazione.

Articolo 7 – Votazioni

1. Il Presidente di Seggio verifica l'identità ed i titoli di partecipazione al voto degli elettori, ne prende nota nella lista degli aventi diritto al voto e consegna a ciascun elettore la matita per l'espressione di voto ed una scheda per ciascun tipo di votazione avuto riguardo, per l'elezione del Consiglio nazionale su base regionale o interregionale, al Collegio di appartenenza dell'elettore.

2. Ciascun elettore riconsegna al Presidente del Seggio la matita e le schede che vengono inserite immediatamente nelle apposite urne.

3. Il componente del seggio incaricato dal Presidente annota l'avvenuta espressione del voto nell'apposita colonna della lista elettorale di cui al precedente articolo 4 comma secondo.

4. In caso di deterioramento di una o più schede, l'elettore ha diritto di ricevere altrettante schede in sostituzione; le schede sostituite vengono distrutte alla chiusura delle operazioni elettorali.

CAPO 3

Scrutinio e proclamazione

Articolo 8 – Scrutinio delle schede

1. All'ora fissata per la chiusura delle operazioni di voto, previa ammissione al voto degli elettori eventualmente presenti in sala, il Presidente dichiara chiusa la votazione.

2. Il Presidente accerta il numero dei votanti tramite la lista degli aventi diritto al voto, ivi compresi i voti per corrispondenza. Nel caso in cui il numero dei votanti per la elezione dei consiglieri nazionali su base regionale o interregionale fosse inferiore, per ogni singolo collegio, ad un elettore e, per l'elezione degli organi, al dieci per cento degli aventi diritto al voto, il Presidente dichiara la nullità della relativa votazione.

3. In caso di nullità della votazione, la stessa viene ripetuta entro trenta giorni. Agli adempimenti funzionali alla consultazione provvede il Presidente della Confederazione.

4. Il Presidente del seggio procede allo scrutinio delle schede delle singole votazioni, osservando il seguente ordine di priorità: a) elezione dei consiglieri nazionali a suffragio universale; b) elezione dei consiglieri su base regionale o interregionale; c) elezione del Presidente; d) elezione del Collegio dei revisori dei conti; e) elezione del Collegio dei Probiviri; f) elezione del Consiglio dei Saggi.

5. Per lo scrutinio è ammessa adeguata procedura informatica la quale dovrà rigorosamente rispettare le norme dello statuto, del regolamento elettorale, del presente regolamento e assicurare la segretezza del voto.

Articolo 9 – Verbalizzazione delle operazioni elettorali e proclamazione degli eletti

1. Le operazioni elettorali sono riportate nel verbale, il cui schema, anche in relazione alla efficacia del suo contenuto, costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

2. Fatta salva la verifica delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 3, comma terzo, lettere b) e seguenti del regolamento elettorale, il Presidente del seggio procede alla proclamazione degli eletti.

* * * * *